

PSR 2014-2020

Documento di indirizzo

Percorsi procedurali per l'applicazione degli aiuti di Stato applicabili alle sotto- misure 16.1 e 16.2 dei PSR 2014-2020

dicembre 2018

**Documento realizzato nell'ambito
del Programma Rete Rurale
Nazionale**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e del turismo
Ufficio DISR 4 - Dirigente: Gualtiero Bittini

CREA – Centro Politiche e Bioeconomia

**Cura del documento: Simona
Cristiano**

Autori del documento: Roberta
Ciaravino, Giulia Diglio, Gabriella
Ricciardi

Autore allegato: Gabriella Ricciardi

Impaginazione: Laura Guidarelli

Grafica: Roberta Ruberto e Mario Cariello

Sommario

Premessa	3
Introduzione.....	3
1. Percorsi procedurali per l'applicazione degli Aiuti di Stato nei PSR 2014-2020	5
1.1 Aiuti soggetti a notifica preventiva.....	6
1.2 Aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva	6
1.3 Aiuti de minimis.....	7
2. L'applicabilità degli Aiuti di Stato agli organismi di ricerca	9
Allegato 1 - Quadro d'insieme degli Aiuti di Stato nei PSR 2014-2020	13

Premessa

Il presente documento è fondato su uno studio condotto dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020 sull'applicazione degli Aiuti di Stato alle due sotto-misure 16.1 e 16.2 dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e indica i percorsi procedurali attivabili dalle amministrazioni per la notifica o la comunicazione di un regime di aiuto di Stato, nel caso specifico del finanziamento dei progetti innovativi dei Gruppi Operativi (GO) che attuano il Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità (PEI-Agri)¹.

Relativamente a queste sotto-misure nei paragrafi successivi sono indicate le procedure attivabili per la notifica o la comunicazione di un regime di aiuto di Stato.

In allegato, si propone un quadro d'insieme delle scelte operate dalle amministrazioni in materia nei rispettivi Programmi di Sviluppo Rurale.

Introduzione

La normativa sugli "Aiuti di Stato" è finalizzata a garantire la leale concorrenza del mercato interno all'UE. Affinché la concorrenza non sia falsata e che sia realizzata una sana, leale, efficace competizione tra le imprese, il Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), include una disciplina dettagliata delle regole applicabili, declinate poi in successivi regolamenti e direttive delle Istituzioni europee.

Gli stessi Regolamenti 1303/2013 e 1305/2013 del Consiglio e del Parlamento, che rappresentano la base giuridica principale dei PSR, richiamano gli articoli del TFUE (artt. 107-108) e stabiliscono degli obblighi in capo alle AdG, riportati poi nella condizionalità ex-ante, nella definizione delle schede di misura e nei capitoli specificatamente dedicati agli aiuti di Stato². Gli articoli del TFUE rappresentano il punto di partenza per le Regioni, in quanto servono a delineare il campo d'azione della normativa sugli aiuti di Stato, cioè a definire quando i finanziamenti di progetti/operazioni in riferimento alle singole sotto-misure costituiscono aiuti di Stato e come, di conseguenza, procedere per la notifica necessaria ai fini del riconoscimento della compatibilità di tali aiuti, da parte della Commissione Europea - DG Concorrenza.

Nei PSR la disciplina sugli aiuti di Stato deve essere richiamata ed applicata per le misure di sostegno previste dal Regolamento 1305/2013 a favore dello sviluppo di attività economiche nelle aree rurali e del

¹ In materia di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti di Stato tendono ad accrescere l'efficienza economica e la crescita sostenibile, nonché l'occupazione dei paesi membri dell'UE e possono essere considerati compatibili se la distorsione della concorrenza non è contraria all'interesse comune (art. 107 del TFUE). In questo quadro le nuove regole per gli aiuti (emanate nel 2014) alla ricerca, sviluppo e innovazione sono un importante elemento sia del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, che della strategia Europa 2020.

² Secondo la nozione ricavabile dall'art. 107 del TFUE, gli aiuti di Stato consistono in agevolazioni di natura pubblica, rese in qualsiasi forma, in grado di favorire talune imprese o talune produzioni e di falsare o minacciare di falsare in tal modo la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Affinché un finanziamento ad un progetto/operazione possa costituire un aiuto di Stato, i principali elementi da considerare, sono:

- la **selettività**. L'aiuto non deve essere erogato indistintamente a favore di tutta una categoria di operatori economici, ma deve essere selettivo nei confronti di un gruppo, di una parte di essi;
- il **vantaggio economico**. L'aiuto deve concretizzarsi in un vantaggio competitivo per l'impresa favorita. Il vantaggio economico si ricava dall'applicazione del criterio dell'investitore privato in normali condizioni di mercato.


L'aiuto di Stato, inoltre, tende ad intervenire quando esiste un fallimento del mercato, quando è necessario. La **necessità** è dunque un altro elemento da considerare e si esprime anche:

- nella **proporzionalità**, cioè nella quantificazione dell'aiuto erogabile, non superiore a quanto risulta necessario per correggere il fallimento di mercato, e nell'economicità, cioè nell'utilizzazione delle risorse pubbliche in modo efficiente e al minor costo.

settore forestali che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE. Quest'ultimo riguarda gli aiuti settoriali relativamente al settore dell'agricoltura, per il quale le norme generali di declinazione del terzo paragrafo dell'articolo 107 trovano applicazione nella misura determinata dal Consiglio e dal Parlamento. Nel caso di misure finanziate esclusivamente con fondi nazionali, che siano analoghe a misure dei PSR, le norme sugli aiuti di Stato si applicano integralmente, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE (intendendo per applicazione le norme legate all'obbligo di notifica per l'esame di compatibilità e conseguente iter procedurale per l'approvazione del regime di aiuto di Stato da parte delle Commissioni in applicazione dell'art. 108 del TFUE). Di conseguenza, nei PSR devono essere indicati i riferimenti normativi che le Regioni intendono applicare in ottemperanza all'obbligo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (capitolo 13, nelle singole schede di misura e sotto-misura e nel capitolo sulla condizionalità ex-ante) per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Nella pratica, in Italia, l'iter procedurale di comunicazione e approvazione di un regime di Aiuto di Stato è rappresentato nel grafico seguente:

Figura 1 – Iter procedurale degli Aiuti di Stato per i PSR in Italia



I soggetti istituzionali responsabili che, ciascuno per i propri compiti, hanno delle responsabilità nell'iter procedurale degli Aiuti di Stato sono:

- **Ministero per lo sviluppo economico (MISE)** è responsabile dello sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 14 della legge 115/2015 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014").

- **Il sistema SANI (State Aid Notification Interactive)** riguarda tutte le notifiche degli aiuti, comprese le comunicazioni da effettuare in applicazione dei regolamenti di esenzioni – uff. competente: Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI - Divisione V del MISE.
- **Il sistema SARI (State Aid Interactive Reporting)** riguarda il registro dei regimi di aiuto autorizzati ed in esenzione e il loro monitoraggio – uff. competente: Direzione generale per gli incentivi alle imprese - Divisione IV del MISE.

1. Percorsi procedurali per l'applicazione degli Aiuti di Stato nei PSR 2014-2020

Nell'ambito dei PSR 2014-2020, l'attivazione di procedure finalizzate all'esame di compatibilità e all'approvazione degli aiuti di Stato per il finanziamento dei progetti innovativi presentati dai GO del PEI, di cui alle sottomisure 16.1 e/o 16.2, può essere effettuata ricorrendo ad uno dei percorsi procedurali riportati nella seguente tabella e descritti più dettagliatamente nei sotto-paragrafi successivi:

Tabella 1 - I percorsi per gli aiuti di Stato nell'ambito dei PSR 2014-2020

1) Aiuti soggetti a notifica preventiva	2) Aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva	3) Aiuti de minimis
<p>Normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 108 del TFUE ✓ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) ✓ Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) ✓ Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia – Comunicazione della Commissione (2014/C 200/01) 	<p>Normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) – Reg. di esenzione generale ✓ Regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) – Reg. di esenzione agricolo 	<p>Normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale max € 200.000,00) – trasformazione, commercializzazione, agroalimentare, agriturismo, ecc. ✓ Regolamento (UE) n. 1408/2013 (de minimis agricolo max € 15.000,00) – produzione agricola primaria

Qualunque sia il percorso prescelto da un'amministrazione in merito al regime da applicare, la scelta deve essere espressa nel PSR, ed in particolare:

- nel capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato",
- all'interno della scheda di ciascuna misura/sottomisura/operazione e,
- nel capitolo 6 "Valutazione delle condizionalità ex-ante" (condizionalità ex ante; elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali).

1.1 Aiuti soggetti a notifica preventiva

Gli aiuti soggetti a notifica preventiva rappresentano la generalità dei casi e non riguardano i regimi di aiuto, contemplati nei Regolamenti di esenzione. Devono necessariamente essere preventivamente autorizzati dalla Commissione Europea e, quindi, notificati per l'esame di compatibilità. In tale ipotesi, per gli aiuti di Stato nelle zone rurali o nel settore forestale in ambito PSR 2014-2020, lo Stato membro o la Regione deve notificare il progetto di aiuto, completo di tutte le informazioni necessarie, utilizzando il registro SANI2.

Nella compilazione della notifica è necessario descrivere come l'applicazione del regime di aiuto garantisca il rispetto delle regole imposte dalla normativa sugli aiuti di Stato, richiamando la parte generale (Parte I "Disposizioni comuni"), il punto 2.6 per gli "Aiuti alla cooperazione forestale" e il punto 3.10 per gli "Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali" degli Orientamenti.

Tabella 2 - Registro SANI2

I responsabili della creazione/istituzione del regime di aiuto devono richiedere l'attivazione di un'utenza nel Sistema elettronico europeo SANI2, sia per gli aiuti in notifica, che per quelli in esenzione. Questo sistema è amministrato dal MISE e prevede l'intervento di più soggetti: 1) l'"utente scrittore", rappresentato dalle amministrazioni statali o regionali, al quale compete la finalizzazione della notifica o dell'esenzione; l'"utente firmatario", incaricato di sottoscrivere la notifica/esenzione; l'"utente validatore", costituito dalla Rappresentanza permanente dell'Italia, incaricato di validare l'inserimento. Il registro consente la compilazione di formulari diversificati in funzione del tipo di aiuto da notificare/esentare. La procedura è guidata e richiede l'inserimento di diversi documenti come allegati, in primis la base giuridica o il regime di aiuto (es., bando e disposizioni attuative specifiche, che devono comprendere tutti gli elementi richiesti dagli orientamenti o dai regolamenti di esenzione).

La CE ha due mesi di tempo dalla ricezione della notifica per prendere una decisione, con la quale può:

- stabilire che non si tratta di aiuti di Stato;
- verificare che si tratta di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno e autorizzarlo; in questo caso, il numero identificativo rilasciato dal sistema SANI2 deve essere inserito da parte dell'AdG responsabile in ogni decreto di concessione dell'aiuto;
- verificare che si tratta di un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno e non autorizzarlo;
- decidere di aprire un'indagine formale, qualora ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sul regime di aiuto, in quanto le risposte dello Stato membro/Regione alle osservazioni formulate non risultino coerenti o esaustive (tale procedura viene attuata per il tramite della Rappresentanza permanente).

Il suddetto termine di due mesi può essere interrotto dalla CE, nel caso in cui ritenga necessario richiedere informazioni aggiuntive, integrazioni o modifiche al progetto notificato. Ogni osservazione della CE interrompe il termine dei due mesi. Generalmente, con l'invio delle osservazioni la CE assegna allo Stato membro/Regione un mese di tempo per rispondere. Questa procedura, normalmente, ha la durata di 1 anno.

1.2 Aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva

Per determinate categorie di aiuto, se contemplati in regolamenti di esenzione, non vige l'obbligo di notifica preventiva per l'esame di compatibilità e l'approvazione del regime di aiuto, in quanto la disciplina applicabile è definita preventivamente nei regolamenti. In questi casi, lo Stato membro/Regione è

obbligato ad inviare una comunicazione alla CE, sempre tramite il sistema SANI2 (cfr. tabella 2), e l'aiuto di Stato è concedibile dopo che siano decorsi i termini brevi previsti. Al riguardo, il Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 11, stabilisce che gli Stati membri debbano trasmettere la comunicazione entro 20 gg. dalla sua entrata in vigore (ossia dalla data di pubblicazione del bando e delle disposizioni attuative), mentre il Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 9, stabilisce che la comunicazione debba essere trasmessa almeno 10 gg. lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati.

La gestione e il controllo dei regimi di aiuti esentati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 è affidata alla DG Concorrenza, mentre quella dei regimi di aiuti esentati dal Regolamento (UE) n. 702/2014 alla DG Agricoltura.

La misura 16 non sembra esentabile ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER), fatta eccezione per gli aiuti per la ricerca nel settore forestale di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 702/2014 (ABER), come si evince dalle tabelle riportate nell'Allegato 1 del presente documento.

Una volta inviata la comunicazione di esenzione, il sistema rilascia un numero identificativo che va sempre inserito nei singoli decreti di concessione dell'aiuto, ma per l'entrata in vigore dell'aiuto occorre aspettare il decorso del termine di 10 gg. lavorativi stabiliti per l'invio di eventuali osservazioni da parte della CE.

1.3 Aiuti de minimis

Gli aiuti alla cooperazione a favore del settore forestale e per lo sviluppo delle zone rurali possono anche essere concessi in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis generale - non agricolo). Si tratta di un regime di aiuto applicabile in caso di concessione di contributi pubblici di modesta entità, il cui importo complessivo di tutti gli aiuti concessi a titolo «de minimis» uno Stato membro a un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, par. 2), valutati su base mobile (si deve tener conto, cioè, dell'importo complessivo degli aiuti concessi a titolo *de minimis* nell'esercizio finanziario in esame e nei due anni precedenti). La decisione di concedere l'aiuto in *de minimis* deve essere adeguatamente indicata nel bando e nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura (citare Regolamento, titolo e GUUE di riferimento).

Gli aiuti *de minimis* si considerano concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data della loro effettiva erogazione.

Se la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporta il superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

È da sottolineare che esiste una convenienza ad applicare il regime *de minimis*, solo per gli aiuti non altrimenti concedibili, in quanto si tratta di un regime che può comprendere aiuti per svariate tipologie di operazioni/progetti, la concessione non dipende dalla valutazione delle condizioni di ammissibilità stabilite nelle singole schede di sotto-misura. Per cui è conveniente evitare che i beneficiari di tali aiuti superino inutilmente le soglie massime concedibili e, di conseguenza, non possano più usufruire della possibilità di altri aiuti *de minimis*. Inoltre, l'applicazione di questo regime di aiuto, per quanto risulti di semplice ed immediata applicazione, comporta un maggiore aggravio nelle attività di controllo per la Regione, dalla registrazione nel registro nazionale al monitoraggio.

Per questi aiuti occorre fare attenzione al concetto di "impresa unica".

Tabella 3 - Impresa unica, Reg. (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il **diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza** di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare **un'influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa **controlla da sola**, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, **la maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ad esempio, nell'ipotesi di aiuti a favore dello sviluppo di attività connesse a quella agricola, come ad esempio l'agriturismo, è necessario che l'impresa abbia una contabilità separata da quella riguardante l'esercizio dell'attività agricola di produzione primaria, in quanto l'aiuto *de minimis* disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 non è applicabile al settore agricolo. A tal fine, è necessario garantire e dimostrare l'impiego delle risorse finanziarie ricevute, come aiuti in *de minimis* attraverso una contabilità separata.

Con riferimento ai GO o altre forme di cooperazione, data la natura temporanea dell'aggregazione e l'assenza di un rapporto di controllo e dominanza tra i partner, nel decreto di finanziamento occorre specificare l'importo concesso a ciascuna impresa partner; tale importo dovrà essere inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) relativamente a ciascun partner beneficiario. Il ricorso a tale registro consente di svolgere le dovute verifiche in due momenti distinti: 1) in fase istruttoria, il funzionario incaricato deve verificare preliminarmente se l'impresa partner ha già ricevuto nell'ambito del triennio altri aiuti in *de minimis*, ed eventualmente il loro ammontare, prima dell'emanazione del decreto di concessione, (l'istruttore provvede ad effettuare una "prenotazione" *on line* dell'importo, valida per 20 giorni, durante i quali dovrà procedere alla definizione della concessione); 2) in fase di concessione, ossia nel momento in cui il funzionario procederà al caricamento dell'aiuto concesso, il sistema genererà automaticamente una visura.

Tabella 4 - Fusioni o acquisizioni, scissione

Fusioni o acquisizioni	Scissione di un'impresa in due o più imprese distinte
<p>Per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «<i>de minimis</i>» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «<i>de minimis</i>» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.</p> <p>Gli aiuti «<i>de minimis</i>» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.</p>	<p>L'importo degli aiuti «<i>de minimis</i>» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «<i>de minimis</i>».</p> <p>Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «<i>de minimis</i>» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.</p>

2. L'applicabilità degli Aiuti di Stato agli organismi di ricerca

L'applicabilità degli Aiuti di Stato agli organismi di ricerca La normativa sugli aiuti di Stato **non si applica ai finanziamenti concessi agli Organismi di Ricerca che partecipano ai GO.**

Questa interpretazione della norma si basa sulla considerazione sia del ruolo da loro ricoperto nei progetti di cooperazione, sia dello specifico modello di sviluppo collaborativo dell'innovazione che è promosso dal PEI-Agri e attuato dai GO stessi.

Nei GO, infatti, la pluralità degli attori (partner) attua un "modello interattivo" di co-innovazione, in cui la cooperazione, multi-attore e trans-disciplinare, è strumentale allo sviluppo di soluzioni finalizzate a risolvere un problema o sfruttare un'opportunità dei sistemi agricoli e delle imprese. Ogni partner è, infatti, portatore di una specifica conoscenza (nuova o esistente; scientifica o pratica), esperienza e di abilità che, attraverso la cooperazione, sono messe a fattor comune e concorrono alla co-produzione dell'innovazione attesa (EU SCAR 2012; Cristiano e Proietti, 20173).

Si può, dunque, affermare che gli organismi di ricerca nei GO svolgono il ruolo, che gli è proprio, di portatori di conoscenza scientifica, attraverso la realizzazione di attività di ricerca di tipo collaborativo, orientate allo sviluppo di innovazioni e alla loro disseminazione. La partecipazione per l'organismo di ricerca, pertanto, non ha come obiettivo il perseguimento di un proprio vantaggio economico, ma quello di rendere le imprese/partner più innovative e più competitive sul mercato. Di conseguenza sono tali imprese che beneficiano di un vantaggio economico dalla partecipazione ai processi innovazione dei GO.

³Cristiano, S., Proietti, P. (2017). *Politiche di promozione e sviluppo dell'innovazione e della conoscenza. In La produzione e diffusione di conoscenza nell'agroalimentare italiano. Soggetti, risorse finanziarie e interventi di promozione.* Roma: CREA - Politiche e Bioeconomia.

Proprio a questo proposito si richiamano, alcune parti della Comunicazione della Commissione UE che vanno a favore della non applicabilità della normativa:

- 1) **Nozione di aiuto di Stato - Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)**

Punto 2.5. Istruzione e attività di ricerca

31. *Alla luce dei principi esposti ai punti 28, 29 e 30, la Commissione ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò vale per le loro attività principali, vale a dire: a) le attività di formazione volte a rendere le risorse umane più ampie e meglio qualificate; b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione; c) la diffusione dei risultati della ricerca.*

32. *La Commissione ritiene che le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) abbiano **carattere non economico** qualora siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e **tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali** di tali organismi o infrastrutture. Cfr. il punto 19 della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1)*

- 2) **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 198 del 27.6.2014** - Stabilisce **quando gli Organismi di ricerca** e di diffusione delle conoscenze **debbono ritenersi beneficiari di aiuti di Stato** e di conseguenza tenuti al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

*Gli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze («organismi di ricerca») e le infrastrutture di ricerca sono beneficiari di aiuti di Stato se il finanziamento pubblico che ricevono soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve **rispondere alla definizione di impresa**, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). **L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.***

- *L'apporto dell'organismo di ricerca al progetto di cooperazione consiste nel **trasferimento della conoscenza**, sono poi le imprese appartenenti al partenariato che svolgono un'attività economica.*

La disciplina definisce inoltre **il finanziamento pubblico di attività non economiche**, stabilendo che: *Laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato **se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati.** La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i **rendiconti finanziari annui della pertinente entità.***

La Commissione considera che, generalmente, **le seguenti attività rivestono carattere non economico:**

- a) *principali attività degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare: le attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate. In linea con la giurisprudenza (1) e la prassi decisionale della Commissione, e come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato e nella comunicazione relativa ai SIEG, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e **volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa**, nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione, **l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria**, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source;*
- b) ***le attività di trasferimento di conoscenze**, svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta.*

Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che **l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio**, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera **il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità**.

- La disciplina definisce, inoltre, quando esistono **Aiuti di Stato indiretti** accordati a imprese attraverso organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca finanziati dal settore pubblico.

La questione se e a quali condizioni le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato in caso di ricerca contrattuale o servizi di ricerca forniti da un organismo di ricerca o da un'infrastruttura di ricerca, **nonché in caso di collaborazione con un organismo di ricerca o un'infrastruttura di ricerca, deve essere risolta applicando i principi generali in materia di aiuti di Stato**, richiamati nella Comunicazione sulla nozione degli aiuti di Stato citata precedentemente.

In particolare, la disciplina al punto 2.2.2 *Collaborazione con le imprese* stabilisce che: *Si considera che un progetto sia svolto attraverso **un'efficace collaborazione** quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati. **Una o***

più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, così facendo, sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto [...]. Come evidenziato precedentemente, nel progetto di cooperazione finanziato nell'ambito della sottomisura 16.2 sono le imprese che assumono il rischio finanziario, insieme a tutti gli altri rischi, e l'organismo di ricerca assume solo il rischio scientifico.

Sulla base di tale disposto la Regione può indicare e stabilire che l'accordo dell'ATS del Gruppo Operativo preveda un sistema di attribuzione dei costi del progetto, in modo tale che risulti chiaramente inquadrato e definito il ruolo dell'organismo di ricerca, e in particolare che non sia previsto a suo carico lo svolgimento di un'attività economica.

Allegato 1 - Quadro d'insieme degli Aiuti di Stato nei PSR 2014-2020

Nel presente allegato si propone un quadro d'insieme delle scelte operate dalle varie Regioni in materia nei rispettivi Programmi di Sviluppo Rurale⁴ rispetto ai percorsi delineati nei paragrafi precedenti. In particolare, avendo come punto di riferimento le ultime versioni dei PSR 2014-2020, la **tabella A** indica in modo schematico i percorsi procedurali scelti dalle Regioni per l'approvazione dei regimi di aiuti di Stato relativi ai progetti di cooperazione finanziabili lo sviluppo delle zone rurali e/o per il settore forestale. La **tabella B**, invece, mostra delle informazioni aggiuntive e di maggiore dettaglio rispetto allo schema presentato nella precedente tabella A. Sono, infatti, evidenziati contestualmente i riferimenti normativi sugli aiuti di Stato delle schede delle sottomisure 16.1 e 16.2 e del capitolo 13 del PSR, intitolato "*Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato*".

Tale tabella mostra, così, un quadro completo delle scelte operate in materia dalle Regioni.

Dalle informazioni evidenziate nelle tabelle è possibile fare una sintesi sulle scelte applicate dalle Regioni sui tre percorsi procedurali, descritti al paragrafo 1 del presente documento, sempre con riferimento alla misura 16 Cooperazione in generale, ed in particolare le sotto-misure 16.1 e 16.2:

1. Aiuti soggetti a notifica preventiva

La notifica preventiva può riguardare una o più sottomisure, a seconda del tipo di aiuto notificato (es. Cooperazione nelle zone rurali - PSR Campania 2014/2020 Misura 16- tipologia 16.1.1, cooperazione nel settore forestale - PSR Campania 2014/2020 Misura 16- tipologie 16.1.1 e 16.8.1).

Il riferimento alla procedura di notifica è contenuto nel PSR della Regione Marche (SM 16.1 e SM 16.2), mentre Campania e Veneto hanno inserito nei rispettivi PSR i riferimenti di regimi di aiuto già notificati e autorizzati: in particolare, la Campania ha effettuato la notifica per le azioni relative a progetti non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE e relative alla cooperazione nelle zone rurali e nel settore forestale (16.1), mentre il Veneto ha inserito i riferimenti al regime di aiuti alla cooperazione nel settore forestale (16.1.1, 16.2.1).

2. Aiuti esentati dall'obbligo di notifica preventiva

La misura 16 non sembra esentabile ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER), fatta eccezione per gli aiuti per la ricerca nel settore forestale di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER).

Il riferimento esplicito all'art. 31 del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014 è contenuto nel capitolo 13 del PSR delle Regioni Piemonte ed Emilia Romagna con riguardo all'intera Misura 16 e nell'ambito della scheda della sottomisura 16.2 del PSR della Regione Umbria, nella sezione "*Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*". Nei PSR delle Regioni Liguria (SM 16.2), Veneto (SM 16.1 e SM 16.2), Emilia Romagna (SM 16.1 e SM 16.2), Umbria (SM 16.1 e SM 16.2), Marche (SM 16.1 e SM 16.2), Abruzzo (SM 16.2), Molise (SM 16.1 e SM 16.2) e Basilicata (16.1), invece, è riportato un riferimento generico al Regolamento n. 702/2014.

Il Regolamento n. 651/2014 risulta citato nelle schede dei PSR Piemonte (SM 16.1), Veneto (SM 16.1 e SM 16.2), Umbria (SM 16.1), Marche (SM 16.1, SM 16.2), Abruzzo (SM 16.2), Basilicata (SM 16.2), Calabria (SM 16.1 e SM 16.2).

⁴ Lo studio condotto sui PSR è aggiornato 26/03/2017.

3. Aiuti *de minimis*

Con riguardo agli aiuti di importanza minore, 10 PSR richiamano espressamente il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nell'ambito della sottomisura 16.1 e, in particolare, quello di Liguria, Trento, Veneto, Umbria, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, mentre la Toscana richiama genericamente la normativa sugli aiuti di importanza minore. Con riguardo alla sottomisura 16.2, il percorso procedurale del *de minimis* viene previsto nei PSR (14) di Piemonte, Valle d'Aosta (per la sola operazione 16.2.2 *Supporto per progetti pilota finalizzati all'uso efficiente delle risorse idriche - art. 35, comma 2 lettera a e b*), Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella A – Quadro delle scelte procedurali sugli Aiuti di Stato espresse nei PSR 2014-2020

N.	Regioni	SM 16.1			SM 16.2			PSR 2014-2020 di riferimento
		Notifica	Esenzione	De Minimis	Notifica	Esenzione	De Minimis	
1	Piemonte	X	X		X		X	PSR Piemonte 2014-2020 - Versione 3.2 Data ultima modifica: 08/11/2017 - 17:18:45 CET
2	Valle d'Aosta	Non attivata					X	PSR Valle d'Aosta 2014-2020 - Versione 4.0 - Data ultima modifica: 20/11/2017 - 15:44:12 CET
3	Lombardia							PSR Lombardia 2014-2020 - Versione 4.0 Data ultima modifica: 24/10/2017 - 10:17:30 CEST
4	Liguria	X		X	X	X	X	PSR Liguria 2014-2020 - Versione 3.0 Data ultima modifica: 13/11/2017 - 17:44:50 CET
5	Bolzano				Non attivata			PSR Bolzano 2014-2020 - Versione 4.2 Data ultima modifica: 10/11/2017 - 17:29:36 CET
6	Trento			X	Non attivata			PSR Trento 2014-2020 - Versione 3.3 Data ultima modifica: 06/12/2017 - 15:52:03 CET
7	Veneto	X	X	X	X	X	X	PSR Veneto 2014-2020 - Versione 6.0 Data ultima modifica: 24/11/2017 - 16:53:28 CET
8	Friuli-Venezia Giulia							PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 - Versione 5.3 Data ultima modifica: 20/11/2017 - 10:16:53 CET
9	Emilia-Romagna	X	X		X	X	X	PSR Emilia Romagna 2014-2020 - Versione 6.2 Data ultima modifica: 14/11/2017 - 11:13:44 CET
10	Toscana	X		X			X	PSR Toscana 2014-2020 - Versione 5.1 Data ultima modifica: 20/11/2017 - 10:25:28 CET
11	Umbria	X	X	X	X	X	X	PSR Umbria 2014-2020 - Versione 3.1 Data ultima modifica: 29/11/2017 - 12:03:25 CET
12	Marche	X	X	X	X	X	X	PSR Marche 2014-2020 - Versione 3.0 Data ultima modifica: 10/11/2017 - 17:07:00 CET
13	Lazio				X	X*		PSR Lazio 2014-2020 - Versione 5.1 Data ultima modifica: 13/12/2017 - 12:13:27 CET
14	Abruzzo	X			X	X	X	PSR Abruzzo 2014-2020 - Versione 3.3 Data ultima modifica: 05/12/2017 - 12:32:54 CET
15	Molise	X	X		X	X	X	PSR Molise 2014-2020 - Versione 3.3 Data ultima modifica: 08/11/2017 - 14:56:37 CET
16	Campania	X			Non attivata			PSR Campania 2014-2020 - Versione 3.0 Data ultima modifica: 13/11/2017 - 11:56:43 CET
17	Puglia		X*			X*		PSR Puglia 2014-2020 - Versione 6.0 Data ultima modifica: 07/11/2017 - 11:29:37 CET
18	Basilicata	X	X	X	X	X	X	PSR Basilicata 2014-2020 - Versione 5.0 Data ultima modifica: 20/11/2017 - 12:19:26 CET
19	Calabria	X	X	X	X	X	X	PSR Calabria 2014-2020 - Versione 3.0 Data ultima modifica: 14/11/2017 - 11:32:45 CET
20	Sicilia	X		X	X		X	PSR Sicilia 2014-2020 - Versione 3.1 Data ultima modifica: 29/11/2017 - 11:48:38 CET
21	Sardegna	X		X	X		X	PSR Sardegna 2014-2020 - Versione 3.1 Data ultima modifica: 08/11/2017 - 12:35:18 CET

Fonte: PSR 2014-2020

Tabella B - Riferimenti normativi sugli Aiuti di Stato nei PSR 2014-2020

N.	Regioni	Sottomisura 16.1			Sottomisura 16.2			Capitolo 13		
		Notifica	Esenzione	De Minimis	Notifica	Esenzione	De Minimis	Notifica	Esenzione	De Minimis
1	Piemonte	Sez. 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014	-	Sez. 2.6, 2.9 e 3.10 Orientamenti (2014/C 204/01)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013 Reg. (UE) n. 1408/2013	-	Reg. (UE) n.702/2014 Art. 31	-
2	Valle d'Aosta	Non attivata			-	-	-	Regime da notificare a livello nazionale	-	Reg. (UE) n. 1407/2013
					-	-	Reg. (UE) N. 1407/2013			
3	Lombardia	Nessuno, in quanto l'operazione finanzia solo progetti relativi a prodotti inclusi in allegato I del trattato.			Il progetto deve avere per oggetto prodotti inclusi nell'allegato I del trattato.			-	-	-
4	Liguria	Orientamenti (2014/C 204/01)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti forestali		
5	Bolzano	-	-	-	Non attivata			-	-	-
6	Trento	-	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	Non attivata			-	-	-
7	Veneto	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-
8	Friuli- Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Emilia- Romagna	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014	-	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	Reg. (UE) n.702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

		Reg. (UE) n. 702/2014			Reg. (UE) n. 702/2014			Reg. (UE) n. 702/2014	Art. 31	
10 Toscana	Normativa aiuti di Stato		Aiuti di importanza minore			Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-	De minimis; altri aiuti in corso di definizione
11 Umbria	Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n.702/2014, Art. 31	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-	-
12 Marche	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Cooperazione per il settore forestale ed energia			
13 Lazio	-	-	-	Orientamenti (2014/C 204/01)	<i>Regolamento generale di esenzione (Reg (UE) N.800/08)</i>	-	-	-	-	Reg. (UE) n. 1407/2013
14 Abruzzo	Orientamenti (2014/C 204/01)	-	-	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-	Reg. (UE) n. 1407/2013
15 Molise	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	-	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-	-

16 Campania	Orientamenti (2014/C 204/01) Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva regime di aiuti SA.44635 (2016/N) – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali; • Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale; • DRD AdG 83 del 2.11.2016 Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”	-	-		Non attivata		Cooperazione forestale e nelle zone rurali		
17 Puglia	-	<i>Reg. generale di esenzione (UE) n. 800/2008 prorogato dal Reg. (UE) n. 12/2013</i>	-	-	<i>Reg. generale di esenzione (UE) n. 800/2008 prorogato dal Reg. (UE) n. 12/2013</i>	-		Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013
18 Basilicata	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

19 Calabria	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	Reg. (UE) n. 651/2014 Reg. (UE) n. 702/2014	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	-
20 Sicilia	Orientamenti (2014/C 204/01)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali		
21 Sardegna	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	Orientamenti (2014/C 204/01) Comunicazione Commissione Disciplina aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014)	-	Reg. (UE) n. 1407/2013	-	-	Reg. (UE) n. 1407/2013

Fonte: Nostre elaborazioni su PSR 2014-2020 (informazioni al 26/03/2017)



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo

Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
www.facebook.com/reterurale